

**Statuto dell'Associazione di Promozione
Sociale e Culturale**

5in5

Art. 1

E' costituita l'Associazione di promozione sociale e culturale, senza fini di lucro, denominata 5in5.

Art. 2

L'Associazione ha sede legale ed operativa principale a Suvereto (LI) in Via S. Leonardo n. 5, C.a.p. 57028.

A mezzo di specifica delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative e/o può essere modificata la sede legale ed operativa principale. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato. L'Associazione può aderire ad organizzazioni, organismi, Enti Nazionali ed Internazionali che perseguono gli stessi scopi e di cui condivide le finalità statutarie.

Art. 3

L'Associazione non ha fini di lucro. Essa intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

SCOPO DELL'ASSOCIAZIONE è lo svolgimento dell'attività nel settore culturale quali:

- a) organizzare mostre in sede locale o diversa;
- b) organizzare circuiti espositivi ed attività a supporto;
- c) l'organizzazione di raccolte fondi a sostegno della stessa o iniziative in collaborazione con altre associazioni ONLUS;
- d) la realizzazione di pubblicazioni cartacee, multimediali con lo scopo informativo e/o didascalico;
- e) l'organizzazione e il conseguimento di stages a neodiplomati, neolaureati;
- f) l'organizzazione di corsi in sedi anche diverse legati alla storia dell'arte e della stampa d'arte, a dibattiti e discussioni aperte a iniziative collegiali;

- g) la creazione di un archivio storico di tutti gli artisti selezionati;
- h) l'inserimento di artisti nel mondo dell'arte fruibile al pubblico e la promozione della loro diffusione sui canali esteri;
- i) la promozione di eventi legati all'arte ed alla stampa d'arte;
- j) la partecipazione ad iniziative culturali (congressi, seminari, esposizioni, ecc.).

E' fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate.

L'Associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dalle vigenti norme.

PATRIMONIO

Art. 4

Il patrimonio è formato:

- a) dal patrimonio iniziale di Euro 500 (cinquecento);

- b) dalle quote sociali e contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità al funzionamento dell'Associazione;
- c) dai contributi di enti pubblici e altre persone fisiche e giuridiche;
- d) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
- e) da eventuali entrate per servizi prestati dall'Associazione.

ASSOCIATI

Art. 5

Possono essere associati dell'Associazione tutti coloro, persone fisiche, giuridiche, associazioni e enti che ne condividano gli scopi.

Sono associati tutte le persone fisiche e giuridiche che, previa domanda motivata, vengono ammessi dal Comitato Direttivo. All'atto di ammissione gli associati verseranno la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Comitato Direttivo. Gli associati che non avranno

presentato per iscritto le proprie dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno saranno considerati associati anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associata.

SIMPATIZZANTI

Possono essere simpatizzanti dell'Associazione tutti coloro, persone fisiche, giuridiche, associazioni ed enti, che ne condividano gli scopi.

Sono simpatizzanti tutte le persone fisiche e giuridiche che, previa domanda motivata, vengono ammessi dal Comitato Direttivo. All'atto di ammissione i simpatizzanti non versano alcuna quota annuale. I

simpatizzanti non possono partecipare all'Assemblea.

Art. 6

La qualità di associato o di simpatizzante si perde per decesso, dimissioni o esclusione. L'esclusione è deliberata dal Comitato Direttivo con delibera motivata per la mora superiore a sei mesi nel pagamento delle quote sociali o per lo svolgimento di attività in contrasto o concorrenza con quella dell'Associazione, ovvero qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleare o del Comitato Direttivo.

Art. 7

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci con diritto di voto (Benemeriti, Sostenitori, Collaboratori, Socio);
- b) Il Presidente;
- c) il Comitato Direttivo;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti (se nominato);

e) il Collegio degli, esperti nelle diverse discipline artistiche.

ASSEMBLEA

Art. 8

Gli associati formano l'Assemblea.

L'Assemblea è convocata dal Presidente.

Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti almeno un terzo degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti.

Nel caso di seconda convocazione, l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci o dei voti e delibererà sempre a maggioranza semplice.

Per le delibere concernenti le modifiche dello Statuto sarà tuttavia necessario il voto favorevole di almeno due terzi degli associati.

L'Assemblea si radunerà almeno una volta all'anno. Spetta all'Assemblea deliberare in merito:

a) all'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;

- b) alla nomina del Comitato Direttivo;
- c) alla nomina del Collegio dei Revisori;
- d) all'approvazione e alla modificazione dello statuto e dei regolamenti;
- e) ad ogni altro argomento che il Comitato Direttivo intendesse sottoporre.

L'Assemblea è convocata mediante avviso scritto inviato via e-mail (o mediante altro mezzo idoneo a rendere edotti gli associati dell'avviso di convocazione stesso) a ciascun associato almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Ogni associato può farsi rappresentare da altro associato. Tuttavia nessun associato può rappresentare più di altri due associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

AMMINISTRAZIONE

Art. 9

Il Comitato Direttivo è composto da un numero minimo di tre membri ad un massimo di cinque membri soci fondatori.

Dura in carica quattro anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Il Comitato Direttivo elegge al suo interno il Presidente ed eventualmente due Vice-Presidenti.

Qualora durante il mandato venisse a mancare uno o più membri del Comitato Direttivo, il Comitato Direttivo medesimo coopterà altri membri in sostituzione dei membri mancanti; i membri cooptati dureranno in carica fino alla prima assemblea, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del Comitato Direttivo che li ha cooptati.

Il Comitato Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'Associazione ad eccezione di quelli che la Legge o lo Statuto riservano all'Assemblea. Provvede alla stesura del bilancio preventivo e bilancio consuntivo e

li sottopone all'approvazione dell'Assemblea. Determina le quote associative e stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione.

Il Comitato Direttivo ha la facoltà di nominare Consigli scientifici ed ogni altro organismo che reputi necessario per le attività dell'Associazione, stabilendone mansioni ed eventuali compensi, tenuto conto del disposto di cui alla lettera e) comma 6 dell'articolo 10 del D.Lgs.4 dicembre 1997 n.460.

Il Comitato Direttivo, con delibera presa con il voto favorevole di almeno, tre membri, potrà inoltre delegare parte dei propri poteri a uno o più componenti del Comitato stesso determinandone i compensi; gli emolumenti individuali annui corrisposti non potranno comunque essere superiori al compenso massimo previsto per il Presidente del Collegio Sindacale delle società per azioni.

Il Comitato direttivo potrà compilare un regolamento per disciplinare e organizzare

l'attività dell'Associazione che dovrà essere sottoposto all'Assemblea per la sua approvazione.

Il Comitato Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri; è convocata dal Presidente, dal Vicepresidente o da un terzo dei suoi componenti.

Il Comitato Direttivo è convocato almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite e-mail o lettera.

In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegrammi inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.

PRESIDENTE

Art. 10

Il Presidente viene eletto tra i soci fondatori.

Il Presidente, ed eventualmente i Vice-Presidenti, hanno la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi e in giudizio e da esecuzione alle delibere del Comitato Direttivo.

COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 11

II Collegio dei Revisori è nominato dall'Assemblea qualora la stessa lo ritenga necessario. E' composto di tre membri con idonea capacità professionale, anche non associati, la cui funzione è controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di Legge e di Statuto predisponendo una relazione annuale in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo.

BILANCIO

Art. 12

L'esercizio si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il primo si chiuderà al 31 dicembre 2015.

Entro il 30 (trenta) aprile il Comitato Direttivo sottoporrà all'Assemblea il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente ed entro il 31 (trentuno) dicembre il bilancio preventivo relativo all'anno successivo.

Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione dell'attività di cui all'articolo 3.

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla Legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per Legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 13

L'Associazione si estingue secondo le modalità di cui all'articolo 27 C.C:

- a) quando il patrimonio è diventato insufficiente rispetto agli scopi;
- b) per le altre cause di cui all'articolo 27 C.C.

In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di

pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

NORMA DI CHIUSURA

Art. 14

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile e alle Leggi in materia.